



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Simona MIGLIORINI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 541 del 30-08-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16050 - Data adozione: 16/09/2021

Oggetto: Decreto AISA Impianti S.p.A. - Modifica AIA 2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/09/2021

Numero interno di proposta: 2021AD017783

IL DIRIGENTE

Visti:

- *il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- *la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25*, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
- *la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10* “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata anche dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17;
- *la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61* “Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010”;
- *la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22* “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

vista la D.G.R.T. n.885 del 18.10.2010 con particolare riferimento all'Allegato I Linee Guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dove, oltre a definire le condizioni per ritenere una modifica sostanziale o non sostanziale, tra le modifiche non sostanziali individua quelle che necessitano o meno della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

richiamata la D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, a favore di AISA Impianti S.p.A., con sede legale in Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, in Comune di Arezzo, per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo, Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06;

richiamati altresì:

- *il Decreto R.T. n. 19.490 dell’1.12.20* avente ad oggetto “D.Lgs. n. 152/2006: AISA Impianti S.p.A. – modifica AIA tabella A”, con il quale è stato aggiornato il sopra citato provvedimento di A.I.A. rilasciato con D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020 ;
- *il Decreto R.T. n. 622 del 19.01.2021* con il quale è stato ulteriormente aggiornato e modificato il sopra citato provvedimento di A.I.A. rilasciato con D.G.R.T. n.1083 del 3.8.2020;

vista la richiesta di modifica dell’A.I.A., comunicata ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, effettuata da AISA Impianti S.p.A. a mezzo nota SUAP protocollo n. 04.20150000014 del 14/06/2021, riferita alla Pratica n. SUAP/2021/13803, acquisita agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana in data 16.06.2021 con protocollo n. 255804, corredata dai seguenti elaborati:

Istanza;

Relazione Tecnica AIA Aprile 2020;

Tav P1;

Tabelle A modificate;

Ricevuta del versamento degli oneri istruttori AIA nella misura del 20% per ARPAT e dell'80% per Regione Toscana;

considerato che le modifiche richieste riguardano:

1 - modifica della " *Tabella A — VIA Postuma* " come segue: incremento del quantitativo annuo di "Altri rifiuti provenienti da fuori impianto avviati a termovalorizzazione" da 2.000 a 4.000 tonnellate/anno, fermo restando il limite massimo annuo di rifiuti avviati alla linea di recupero energetico, con contestuale riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) alla linea di selezione meccanica, in modo da lasciare inalterato il quantitativo complessivo autorizzato in ingresso all'impianto di recupero di rifiuti di San Zeno;

2 - modifica dell'area di messa in riserva del vetro da raccolta differenziata autorizzata con Decreto R.T. n. 622 del 19.01.2021, ripristinando quanto precedentemente già indicato nella Relazione Tecnica di Autorizzazione Integrata Ambientale, rev. Aprile 2020, individuando nell'edificio ammendante un'area dedicata alla messa in riserva degli imballaggi di vetro nelle more della realizzazione della FASE 3 del progetto complessivo già sottoposto a VIA e autorizzato in AIA;

richiamata la nota protocollo n. 264057 del 23.06.2021 con la quale il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, come previsto all'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. 19/R/2017, modificato ed integrato con D.G.R.T. n. 1189 del 01.10.2019, ha provveduto a chiedere al Settore VIA/VAS della Regione Toscana il parere in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte da AISA Impianti S.p.A., ai sensi dell'art.58 della L.R. 10/2010;

considerato il parere espresso dal Settore VIA/VAS, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 0313514 del 02/08/2021 che riporta:

“ si rileva quanto segue:

- modifica 1: rispetto a quanto valutato e autorizzato con il provvedimento conclusivo di PAUR, DGRT n. 1083 del 03.08.2020, viene previsto, lasciando inalterato il quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto di San Zeno (129.000 tonnellate) e di rifiuti avviati alla linea di recupero energetico (45.600 tonnellate), l'incremento del quantitativo annuo di "Altri rifiuti provenienti da fuori impianto avviati a termovalorizzazione" da 2.000 a 4.000 tonnellate/anno, con contestuale riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) alla linea di selezione meccanica da 86.000 a 84.000 tonnellate/anno. Considerato che: non cambia il totale dei flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita; non variano le valutazioni sul traffico indotto condotte in sede di PAUR; i presidi ambientali restano i medesimi valutati in VIA condotta all'interno del PAUR; sono modificati i flussi interni in uscita dal selettore e conseguentemente al processo di stabilizzazione e incenerimento, si ritiene che la modifica non determini sostanziali maggiori impatti ai fini VIA. Si ricorda l'aggiornamento dell'atto autorizzativo AIA con la nuova "Tabella A — VIA Postuma" riportata per completezza in allegato alla presente. Si raccomanda al proponente, ai fini AIA, l'aggiornamento della tavola dei flussi dell'impianto;

- modifica 2: viene ripristinata l'area di messa in riserva degli imballaggi in vetro come precedentemente indicato nel procedimento di PAUR conclusosi con DGRT n. 1083 del 03.08.2020 (Relazione Tecnica di Autorizzazione Integrata Ambientale, rev. Aprile 2020, individuando nell'edificio ammendante un'area dedicata alla messa in riserva degli imballaggi di vetro nelle more della realizzazione della FASE 3.); non verrà quindi attuata oltre la modifica precedentemente richiesta e autorizzata con decreto R.T. n. 622 del 19.01.2021. Si prende altresì atto che la tettoia prevista nel provvedimento di PAUR è stata trasformata in edificio chiuso, denominato "Edificio ammendante", previo esperimento di pratica edilizia e di comunicazione AIA. Considerato che: - l'operazione di deposito, rispetto alla collocazione attualmente autorizzata, viene ricollocata in una posizione già valutata all'interno del PAUR; l'attività R13 che interessa il vetro non è comunque – di per sé - soggetta a VIA, si ritiene che la modifica proposta non determini sostanziali maggiori impatti ai fini VIA rispetto a quanto già valutato nel recente procedimento di PAUR. Resta inteso che continuano a valere tutte le prescrizioni di VIA (nonché di AIA) della DGRT n.1083/2020. Si raccomanda al proponente, nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008, di prendere in esame il rischio di incidente nella nuova configurazione impiantistica con tettoia ammendante tamponata.

richiamate le note prot. n. 311552 del 3/08/2021 e prot. n. 317824 del 4.08.2021 con le quali il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana:

a) ha chiarito quanto di seguito descritto:

“con riferimento alla modifica 1 descritta nel contributo di cui sopra, lo scrivente Settore è venuto a conoscenza, per le vie brevi, che il Settore VIA VAS ha effettuato una valutazione degli impatti con riferimento alle diverse fasi di gestione rifiuti autorizzate fino a quella di progetto. A tal proposito si chiarisce che in merito alle Fasi autorizzate in cui viene richiesto l'aggiornamento delle Tabelle di gestione rifiuti con l'incremento delle 2000 t/anno alla voce Altri rifiuti provenienti da fuori impianto tra le tipologie da sottoporre a termovalorizzazione e, allo stesso tempo, il decremento di 2.000 t/anno dalla voce Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) da sottoporre a selezione meccanica/ricondizionamento preliminare, laddove AISA Impianti S.p.A. non ha provveduto all'aggiornamento della Tabella di gestione dei rifiuti come proposto (ad esempio nella Fase 3 di progetto è previsto l'incremento delle 2000 t/anno alla voce Altri rifiuti provenienti da fuori impianto tra le tipologie da sottoporre a termovalorizzazione ma NON il decremento di 2.000 t/anno dalla voce Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) da sottoporre a selezione meccanica/ricondizionamento preliminare), sarà cura dello scrivente Settore provvedere al corretto aggiornamento nel caso di rilascio del provvedimento di modifica/aggiornamento AIA.

Sempre facendo riferimento al contributo del Settore VIA/VAS si fa presente che:

- la richiesta di aggiornamento della tavola dei flussi dell'impianto verrà inserita come prescrizione dell'eventuale provvedimento di modifica/aggiornamento dell'AIA così come la raccomandazione, nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008, di prendere in esame il rischio di incidente nella nuova configurazione impiantistica con tettoia ammendante tamponata;

- per la tettoia cui fa riferimento il contributo del Settore VIA VAS laddove è riportato quanto segue: “Si prende altresì atto che la tettoia prevista nel provvedimento di PAUR è stata trasformata in edificio chiuso, denominato "Edificio ammendante", previo esperimento di pratica edilizia e di comunicazione AIA”, si precisa e si ricorda che:

· in data 1.07.2021, con protocollo n. 273446, è stata assunta agli atti dello scrivente Settore la comunicazione effettuata da AISA Impianti S.p.A. ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. 152/06 (protocollo AISA 3885 del 26.06.2021), con la quale il gestore informava di aver trasmesso presso il Comune di Arezzo deposito di variante in corso d'opera al Permesso di costruire n. 103/2020 per la costruzione della tamponatura dell'edificio “Tettoia maturazione ammendante” indicato al n. 15 nella tavola D2 “Planimetria dell'impianto” allegata al PAUR facente parte della documentazione a corredo dell'istanza del progetto, autorizzato con DGRT 1083/2020;

· lo scrivente Settore con nota prot. n.0278563 del 05/07/2021 ha avanzato specifica richiesta ad ARPAT e Azienda USL in merito alla modifica proposta da AISA Impianti S.p.A. inerente la costruzione della tamponatura dell'edificio in questione comunicata ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e, decorsi i termini in assenza di risposta, ha comunicato ad AISA Impianti S.p.A., con nota Prot. 0304942 del 23/07/2021, l'assenza di motivi ostativi a realizzare quanto proposto. La richiesta in questione è stata effettuata perché, pur prendendo atto che AISA Impianti S.p.A. aveva effettuato la comunicazione evidenziando di rientrare nei casi previsti dal comma 3 del citato articolo (ai fini di poter eseguire tale iter amministrativo in luogo di quello previsto al comma 1 dell'art. 29 noies del D.Lgs. 152/06) e dichiarando che l'operatività dell'edificio è subordinata all'approvazione della modifica da parte dei Vigili del Fuoco, la Regione Toscana intendeva avere la certezza che l'intervento comunicato potesse essere accolto senza ulteriori prescrizioni e/o richieste di adeguamento sia in termini ambientali che di sicurezza dei lavoratori.”

b) ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, come previsto all'art. 14 bis della L. 241/1990, comunicando l'oggetto della Conferenza e richiedendo agli Enti interessati le proprie determinazioni (il proprio contributo definitivo) relative alla decisione oggetto della conferenza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota;

considerato, come specificato nelle note di cui sopra che, in base a quanto stabilito dall'art. 14 bis comma 2 della L. 241/1990, il termine di 30 giorni era perentorio e, pertanto, l'assenza di riscontro nei termini era da intendersi come silenzio assenso;

preso atto dei seguenti pareri:

- parere del Comune di Arezzo (Servizio Ambiente) del 12.08.2021, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti con Prot. n. 0327505 del 13/08/2021, con il quale il Comune non evidenzia particolari rilievi in merito all'istanza;
- parere di ARPAT del 27.08.2021, acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti con Prot. n.0339043 del 30/08/2021, del quale si riportano di seguito i punti principali:

“Modifica 1[omissis]

Osservazioni

Viste le motivazioni addotte dal proponente, in particolare che all'aumento di 2.000 t/a di EER 200307 da destinare al recupero energetico corrisponde un pari decremento del EER 200301 alla linea di selezione meccanica (da cui si origina il sovrallavo destinato al recupero energetico) e comunque rimane inalterato il quantitativo massimo annuo di rifiuti avviati alla linea di recupero energetico (45.600 t/a), si ritiene condivisibile la non sostanzialità della modifica richiesta.

Si richiama quanto già osservato dal settore autorizzante della Regione circa la necessità di conteggiare il decremento di 2.000 t in tutte le fasi definite nel provvedimento di PAUR (DGRT n. 1083 del 2020), in particolare la fase 3, che risulta non coerente nella versione presentata dal proponente.

Conclusione 1: *Visto quanto presentato dal proponente e preso atto che il settore autorizzante provvederà alle necessarie correzioni della tabella A, fase 3, si ritiene che nulla osta all'approvazione della Modifica 1 richiesta. Si rimanda al competente Settore regionale per la pianificazione in merito ai rifiuti urbani e alla competente ATO, la valutazione circa l'opportunità dello spostamento dei quantitativi tra i due diversi EER, in quanto non di competenza ARPAT.*

Modifica 2[omissis]

Osservazioni: la richiesta del proponente corrisponde, sostanzialmente, al ritorno ad una situazione, valutata nel procedimento di PAUR, già autorizzata con l'originaria DGRT n.1083/2020 rinunciando quindi all'attuazione di una recente modifica non sostanziale autorizzata. Si rileva tuttavia una differenza consistente nel fatto che nella documentazione del PAUR era prevista una tettoia per il deposito di ammendante, mentre, al momento, trattasi di edificio chiuso, a seguito della richiesta del proponente e del nulla osta della Regione, il cui iter è riassunto nella stessa nota della Regione. Non si ravvisano elementi significativi in termini di aspetti ambientali per lo stoccaggio R13 degli imballaggi in vetro derivanti dalla tamponatura dell'edificio ammendante, rispetto a quelli già valutati in fase di PAUR con la presenza della sola tettoia.

Conclusione 2: *visto che la richiesta corrisponde nella sostanza al ripristino di una situazione già valutata ed autorizzata, si ritiene che nulla osti all'approvazione della Modifica 2 richiesta”.*

- parere di ATO Toscana Sud, loro protocollo n.0004917 del 31.08.2021, acquisito agli atti della Regione Toscana con Prot. n.0339942 del 31/08/2021, con il quale viene sottolineata l'importanza, per quanto di competenza dell'Autorità, relativamente alla programmazione operativa del ciclo dei rifiuti nell'Ambito Toscana Sud, affinché la Regione autorizzi la modifica 1, esprimendo pertanto in relazione all'istanza di modifica ex art. 29 nonies formulata da AISA S.p.A parere favorevole;

ritenuto che il contributo di ATO Toscana Sud sia esaustivo anche in relazione a quanto indicato nel contributo ARPAT in merito alla necessità di rimandare ai “soggetti competenti” la valutazione circa

l'opportunità dello spostamento dei quantitativi tra i due diversi EER e che in ogni caso l'istanza è stata sottoposta all'iter di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010 come descritto nei precedenti capoversi (infatti si ricorda che la coerenza con Piani e Programmi è un aspetto legato all'istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale);

dato atto che, in forza di quanto indicato nelle note prot. n. 311552 del 3/08/2021 e prot. n. 317824 del 4.08.2021, ossia che il termine dei 30 giorni per l'espressione del contributo di competenze degli Enti è perentorio (in base a quanto stabilito dall'art. 14 bis, comma 2, della L. 241/1990), l'assenza di espressione da parte dell'Azienda USL Toscana Sud Est e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo è da intendersi come silenzio assenso;

rilevato, per inciso, che l'Azienda USL Toscana Sud Est, pur non essendosi mai espressa formalmente, ha dato un riscontro positivo (email del 2.08.2021) in merito alla documentazione inerente la richiesta di AISA S.p.A. relativa alla pratica edilizia per la tamponatura dell'edificio ricompreso nella modifica 2 (istanza effettuata ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/06);

preso atto che AISA Impianti S.p.A. ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

dato atto che AISA Impianti S.p.A è una società controllata da Enti pubblici, esclusa pertanto dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ex art. 83, commi I e II del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

ritenuto, per quanto sopra, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di AISA Impianti S.p.A. sia per la modifica 1 che per la modifica 2 come sopra descritte;

dato atto che:

Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa *"Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi"*;

- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25 – Prato*;

DECRETA

di modificare, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs.152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato B, dell'allegato 2) e relativi allegati (All.1 Allegato tecnico AIA, All.2 Piano di Monitoraggio e Controllo, All.3 BAT) rilasciata con D.G.R.T. n.1083 del 3.08.2020 e successivi aggiornamenti richiamati in premessa, nell'ambito del procedimento unico ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, a favore di AISA Impianti S.p.A., con sede legale in Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori del Comune di Arezzo, (C.F. e P.IVA 02134160510), per lo stabilimento ubicato nel Comune di Arezzo, Loc. San Zeno, strada vicinale dei Mori, accogliendo le modifiche richieste numerate 1 e 2, come di seguito descritto:

Modifica 1: le Tabelle A dell'AIA vigente e, precisamente, Tabella A VIA postuma, Tabella A FASE 1, Tabella A Fase 2A, Tabella A FASE 2B e Tabella A FASE 3 (STATO PROGETTO) sono, con il

presente provvedimento, modificate incrementando di 2.000 t/a la voce “Altri rifiuti provenienti da fuori impianto” tra le tipologie da sottoporre a termovalorizzazione e decurtando 2.000 t/anno dalla voce “Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)” da sottoporre a selezione meccanica/ricondizionamento preliminare, come da allegato tecnico al presente provvedimento nel quale le Tabelle A dell’AIA vigente vengono rinominate in A¹;

Modifica 2: con il presente Decreto viene modificata l'area di messa in riserva del vetro da raccolta differenziata autorizzata con Decreto R.T. n. 622 del 19.01.2021, ripristinando quanto precedentemente già indicato nella Relazione Tecnica di Autorizzazione Integrata Ambientale, rev. Aprile 2020, individuando nell'edificio ammezzato un'area dedicata alla messa in riserva degli imballaggi di vetro nelle more della realizzazione della FASE 3 del progetto complessivo già sottoposto a VIA ed AIA;

di dare atto che, con riferimento alla modifica 2, per la tamponatura dell’edificio per la messa in riserva degli imballaggi di vetro, AISA Impianti S.p.A. ha effettuato comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 informando *di aver trasmesso al Comune di Arezzo deposito di variante in corso d'opera al Permesso di costruire n. 103/2020 per la costruzione della tamponatura dell'edificio “Tettoia maturazione ammezzato” indicato al n. 15 nella tavola D2 “Planimetria dell'impianto” allegata al PAUR facente parte della documentazione a corredo dell'istanza del progetto, autorizzato con DGRT 1083/2020;*

di dare atto, altresì, rispetto a quanto sopra indicato, con riferimento all'istanza effettuata ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 per la tamponatura dell'edificio citato, che l'iter amministrativo avviato dal Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana (descritto nelle note prot. n. 311552 del 3/08/2021 e prot. n. 317824 del 4.08.2021) si è concluso positivamente;

di prescrivere ad AISA Impianti S.p.A. di presentare agli Enti interessati l’aggiornamento della tavola dei flussi dell’impianto, come richiesto dal Settore VIA/VAS della Regione Toscana, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;

di raccomandare, sulla scorta di quanto richiesto dal Settore VIA/VAS della Regione Toscana, di prendere in esame il rischio di incidente nella nuova configurazione impiantistica con tettoia ammezzata tamponata, nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008;

di stabilire la validità delle prescrizioni dell’AIA vigente laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

di trasmettere copia del presente atto a:

- AISA Impianti S.p.A., SUAP Comune di Arezzo, Dipartimento ARPAT di Arezzo, Azienda USL Toscana Sud Est, ATO Toscana Sud, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, Settore VIA/VAS della Regione Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Allegato tecnico tabelle A

82b452875cc399ad2e888134b9dd3f5c746665f826fbf12a7f3b5d3c03e3389c

CERTIFICAZIONE